

DISPOSIZIONI PER L'ESCLUSIONE DAL NOVERO DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E DI TELERAFFRESCAMENTO SOGGETTE A REGOLAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, nonché le seguenti:
- a) *autodichiarazione* è l'istanza di esclusione di una infrastruttura di cui alla lettera d) dall'ambito della regolazione dell'Autorità in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
 - b) *data di inizio attività* è la data in cui viene consegnata l'energia termica al primo utente allacciato all'infrastruttura di cui alla lettera d);
 - c) *gestore* è il soggetto che gestisce l'infrastruttura di cui alla lettera d);
 - d) *infrastruttura* è ogni infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
 - e) *requisiti generali*: sono i requisiti richiesti, dalla definizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 102/2014, affinché l'infrastruttura di cui alla lettera d) sia qualificabile come rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, consistenti nel fatto che:
 - i) l'infrastruttura sia realizzata prevalentemente su suolo pubblico;
 - ii) l'infrastruttura sia finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento;
 - f) *suolo pubblico* sono gli spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli Enti locali, quali: strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio.

Articolo 2

Autodichiarazione per l'esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento soggette alla regolazione dell'Autorità

- 2.1 Il gestore di un'infrastruttura che non risponda ad almeno uno dei requisiti generali ha facoltà di presentare all'Autorità una autodichiarazione in tal senso, al fine di ottenerne l'esclusione dall'ambito della regolazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento definita dalla medesima Autorità.
- 2.2 Il gestore predispone e mette a disposizione dell'Autorità la documentazione attestante i fatti e le circostanze oggetto dell'autodichiarazione, che deve essere comunque predisposta secondo il modulo pubblicato nel sito internet dell'Autorità a cura del Direttore della Direzione Servizi Ambientali.
- 2.3 Per le infrastrutture entrate in esercizio successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'autodichiarazione, firmata dal legale rappresentante della società, deve essere inviata all'Autorità, secondo modalità operative definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Servizi Ambientali, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di inizio attività.

Articolo 3

Variazioni e conseguenti obblighi di comunicazione

- 3.1 Nel caso di variazioni delle condizioni di esercizio e/o delle caratteristiche di un'infrastruttura tali da connotare l'infrastruttura stessa come rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo 102/2014, il gestore deve provvedere a darne comunicazione all'Autorità, secondo modalità operative definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Servizi Ambientali, entro quindici giorni dal verificarsi di tale variazione. Entro il medesimo termine il gestore deve adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione 339/2015/R/tlr e, in particolare, all'obbligo di iscrizione della rete nell'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* e, laddove non già iscritto, di iscrizione del gestore medesimo nell'*Anagrafica Operatori*.
- 3.2 In assenza dell'autodichiarazione, ogni infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda

sanitaria, è rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi del decreto legislativo 102/2014 e, pertanto, soggetta alla regolazione del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento definita dall'Autorità ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Articolo 4

Elenco delle infrastrutture di trasporto dell'energia termica non soggette a regolazione

- 4.1 L'Autorità pubblica e aggiorna periodicamente, secondo modalità operative definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Servizi Ambientali, un elenco delle infrastrutture di trasporto dell'energia termica escluse dall'ambito della sua regolazione in tema di servizi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.
- 4.2 Sono inserite nell'elenco le infrastrutture oggetto di autodichiarazione. Sono successivamente escluse dall'elenco le infrastrutture oggetto delle comunicazioni di cui al comma 3.1, nonché quelle che, in esito ai controlli di cui all'Articolo 5, risultano non aver titolo per l'esclusione.

Articolo 5

Controlli

- 5.1 L'Autorità può effettuare in qualunque momento, coi poteri previsti della legge 481/1995, controlli anche a campione in merito al contenuto delle autodichiarazioni, potendo chiedere, tra l'altro, la trasmissione della documentazione di cui al comma 2.2.
- 5.2 In caso di omessa cooperazione del gestore alle attività di cui al comma 5.1, tale da ostacolare o impedire all'Autorità l'esercizio delle sue funzioni di controllo, l'Autorità, oltre a segnalare il fatto alle autorità competenti, anche ai fini di una valutazione ai sensi dell'articolo 2638 del codice civile, provvede a escludere l'infrastruttura in oggetto dall'elenco di cui all'Articolo 4.
- 5.3 Qualora l'esito dei controlli evidenzi che l'autodichiarazione recava informazioni non rispondenti al vero, o di cui comunque il gestore non è in grado di fornire la prova, ai fini della commisurazione dell'eventuale sanzione da irrogare a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, la violazione accertata è considerata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/1981, della massima gravità.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

- 6.1 In sede di prima attuazione, l'autodichiarazione deve essere inviata all'Autorità, secondo le modalità di cui all'Articolo 2 entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 6.2 Le modalità per l'eventuale aggiornamento delle informazioni inserite nell'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* e nell'*Anagrafica Operatori* relativamente alle infrastrutture di cui al precedente comma 6.1, sono definite tramite aggiornamento del Manuale d'uso delle suddette Anagrafiche.